

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 agosto 2025, n. 082/Pres.

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, commi da 8 a 12, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) a favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche e professionistiche e delle associazioni culturali, per la realizzazione di interventi finalizzati a conseguire l'efficientamento energetico, la riduzione di consumi energetici e il risparmio idrico.

Modifiche e integrazioni approvate da:

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, c. 16, L.R. 19/2025 (B.U.R. 31/12/2025, S.O. n. 32), l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare nel 2026 prioritariamente le domande di concessione dei contributi ammissibili a finanziamento e presentate nel 2025 ai sensi dell'articolo 7 del presente regolamento.

DPR. 19/1/2026, n. 02/Pres. (B.U.R. 4/2/2026, n. 5).

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Definizioni
Art. 3	Requisiti dei soggetti beneficiari
Art. 4	Tipologia ed entità del contributo
Art. 5	Interventi finanziabili
Art. 6	Spese ammissibili
Art. 7	Presentazione della domanda di contributo
Art. 8	Istruttoria delle domande di contributo
Art. 9	Concessione del contributo
Art. 10	Rendicontazione della spesa ed erogazione del contributo
Art. 11	Vincolo di destinazione
Art. 12	Controlli
Art. 13	Revoca del provvedimento di concessione
Art. 14	Disposizioni transitorie
Art. 15	Entrata in vigore

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 4, commi da 8 a 12, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), disciplina la concessione di contributi a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche e professionistiche e delle associazioni culturali per interventi negli ambienti dedicati alle attività statutarie finalizzati a conseguire:

- a) l'efficientamento energetico e la riduzione dei consumi energetici;
- b) il risparmio idrico.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- a) associazione sportiva dilettantistica (ASD): associazione senza scopo di lucro iscritta al Registro delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.39 (Semplificazione degli adempimenti e degli oneri amministrativi e di natura contabile degli organismi sportivi);
 - b) società sportiva dilettantistica (SSD): società di capitale caratterizzata dall'assenza di scopo di lucro iscritta al Registro delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 39/2021;
 - c) società sportiva professionistica (SSP): società di capitale in cui lo scopo lucrativo è un elemento costitutivo della società che esercita un'attività sportiva professionistica nell'ambito delle discipline sportive previste dalla legge 23 marzo 1981, n. 91 (Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti);
 - d) associazione culturale: associazione senza finalità di lucro, costituita per scopi culturali e artistici;
 - e) ambienti dedicati alle attività statutarie: impianti sportivi, strutture, edifici e immobili nei quali si svolgono le attività culturali e sportive delle società e delle associazioni per il raggiungimento dell'oggetto sociale;
 - f) efficientamento energetico: interventi volti a ridurre il consumo energetico e migliorare l'uso efficiente dell'energia;
 - g) efficientamento idrico: riduzione dell'uso di acqua, potabile e non, che porti a significativi risparmi idrici e ad una minore produzione di acque reflue.

Art. 3
(Requisiti dei soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare del contributo le associazioni e le società sportive dilettantistiche e professionistiche, nonché le associazioni culturali con i seguenti requisiti:

- a) sede legale o operativa nel territorio regionale;

- b) proprietarie o aventi la disponibilità degli ambienti dedicati alle attività statutarie, ubicati sul territorio regionale e oggetto dell'intervento, in base a un titolo giuridico idoneo.

Art. 4

(Tipologia ed entità del contributo)

1. L'entità massima del contributo per ciascuna domanda è sino al 100 per cento della spesa ammissibile e sino all'importo massimo di 100.000 euro, fermo restando quanto previsto al comma 6 e nei limiti del massimale disponibile in caso di applicazione del regime de minimis di cui al comma 8.

2. Per i soggetti beneficiari, rispetto ai quali è rilevante la normativa in materia di aiuti di Stato, i contributi sono concessi ai sensi dei commi da 1 a 12, dell'articolo 55 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014 inerente agli aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative e multiculturali.

3. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 1, i soggetti beneficiari non devono essere imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014.

4. Per le finalità di cui al paragrafo 3 dell'articolo 55 del regolamento (UE) n. 651/2014, con riferimento all'uso dell'infrastruttura sportiva, il richiedente è tenuto a comprovare le condizioni di compatibilità ivi previste e pubblicate sul sito istituzionale della Regione.

5. Gli aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e sono esenti dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), purché siano concessi per gli obiettivi e le attività culturali di cui all'articolo 53, paragrafo 2, lettere da a) a f) del regolamento (UE) n. 651/2014.

6. Ai sensi del paragrafo 8 dell'articolo 53, e del paragrafo 12 dell'articolo 55 del regolamento (UE) n. 651/2014, trattandosi di aiuti inferiori a 2,2 milioni di euro, nel rispetto delle soglie di cui all'articolo 4 del medesimo regolamento l'importo massimo dell'aiuto è fissato all'80 per cento delle spese ritenute ammissibili.

7. Nell'ambito dell'attività istruttoria, sono individuati:

- a) gli interventi che non rilevano ai fini della applicazione della disciplina degli aiuti di Stato in quanto non soddisfano tutte le condizioni dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), paragrafo 1 e sono riconducibili a interventi in favore di attività non economiche o di rilevanza locale;
- b) gli interventi che rilevano ai fini dell'applicazione della disciplina degli aiuti di Stato in quanto compatibili con l'applicazione degli articoli 53 e 55 del regolamento di

esenzione 651/2014 o del regolamento de minimis numero 2831/2023 per il settore generale.

8. In alternativa ai regimi di cui agli articoli 53 e 55 del regolamento (UE) n. 651/2014, il richiedente può optare per il regime “de minimis”, nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023. Qualora il richiedente opti per tale regime di aiuto, è tenuto a trasmettere una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel Registro nazionale sugli aiuti di Stato (RNA) per la concessione di aiuti in “de minimis”.

Art. 5 (Interventi finanziabili)

1. Sono finanziabili gli interventi realizzati sugli ambienti dedicati alle attività statutarie situati sul territorio regionale successivamente alla presentazione della domanda di contributo, finalizzati:

- a) al miglioramento dell'efficienza energetica e la riduzione del consumo di energia;
- b) la riduzione del consumo di risorse idriche incluso l'efficientamento idrico.

2. Gli interventi finanziabili di cui al comma 1, lettera a), sono:

- a) installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo, con l'esclusione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di sostituzione, anche parziale, di impianti preesistenti;
- b) realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi;
- c) installazione di sistemi di accumulo dell'energia elettrica prodotta;
- d) isolamento termico di strutture opache orizzontali e verticali delimitanti gli ambienti climatizzati dedicati alle attività statutarie;
- e) sostituzione di serramenti e infissi delimitanti il volume degli ambienti climatizzati dedicati alle attività statutarie;
- f) installazione o sostituzione dei generatori di calore degli impianti di riscaldamento con sistemi a pompa di calore o caldaia ibrida aventi efficienza maggiore rispetto ai sistemi esistenti;
- g) installazione o sostituzione dei generatori di freddo degli impianti di condizionamento d'aria con sistemi aventi efficienza maggiore rispetto ai sistemi esistenti;
- h) installazione di impianti solari termici con collettori destinati alla climatizzazione invernale e alla climatizzazione estiva, nel caso di pompe di calore reversibili, e alla produzione di acqua calda sanitaria;
- i) sostituzione dei terminali di emissione degli impianti di riscaldamento o condizionamento d'aria;
- j) sostituzione dei sistemi di illuminazione interna e delle pertinenze esistenti con sistemi di illuminazione a LED;

k) installazione di sistemi di automazione e controllo dell'illuminazione.

3. Gli interventi finanziabili di cui al comma 1, lettera b), sono:

- a) realizzazione di reti duali di adduzione al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili;
- b) realizzazione di reti e serbatoi separati per la raccolta delle acque meteoriche;
- c) raccolta delle acque da sistemi di sgrondo da utilizzare per l'irrigazione e gli scarichi sanitari;
- d) realizzazione di vasche o di cisterne per la raccolta delle acque meteoriche;
- e) installazione di sistemi di monitoraggio dei consumi idrici e di riduzione di flusso quali apparecchi sanitari con cassette a doppio scarico per l'uso sanitario o apparecchi a risparmio idrico per l'uso irriguo;
- f) installazione di sistemi di recupero dell'acqua di scarico dalle pompe acqua-acqua e aria-acqua;
- g) installazione di sistemi di controllo della pioggia e dell'umidità del terreno da irrigare.

Art. 6

(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili al contributo le spese indicate nella relazione illustrativa e nel preventivo di spesa, sostenute dal richiedente successivamente alla data di presentazione della domanda di concessione del contributo:

- a) per la progettazione dell'intervento;
- b) per la realizzazione dell'intervento previsto nella relazione illustrativa;
- c) per l'IVA, qualora rappresenti un costo per la società o per l'associazione;
- d) per le attività di certificazione di cui all'articolo 41 bis, comma 4, della legge regionale 7/2000.

2. Il contributo è cumulabile con altri contributi o incentivi pubblici, nel limite dell'importo della spesa ammissibile di cui all'articolo 4, comma 1, e nel rispetto delle regole di cumulo di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 651/2014 e dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 2831/2023. Restano fermi eventuali divieti o limitazioni di cumulo con altri contributi pubblici, in relazione ai quali si rimanda alle normative di settore.

Art. 7

(Presentazione della domanda di contributo)

1. La domanda di contributo è presentata dal legale rappresentante della società o dell'associazione, o suo delegato, a pena di inammissibilità, entro i termini fissati con decreto del direttore di Servizio competente in materia di transizione energetica da pubblicare sul sito istituzionale della Regione, alla struttura regionale competente in materia di energia,

tramite il sistema Istanze On Line (IOL) che prevede l'accesso tramite identità digitale (SPID/CIE/CNS) e il cui link è pubblicato sulla pagina web dedicata del sito regionale.¹

2. Il richiedente presenta un'unica domanda di contributo, riferita a uno o più ambienti dedicati alle attività statutarie, che comprende uno o più interventi di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, nei limiti dell'importo massimo finanziabile, di cui all'articolo 4, comma 1.

3. Qualora, nel medesimo arco temporale di cui al comma 1, il richiedente presenti più domande, è considerata valida l'ultima domanda presentata in ordine di tempo.

4. Per la determinazione dell'ordine cronologico di presentazione delle domande di contributo si considerano la data e l'ora di trasmissione della domanda, attestate dal sistema informativo IOL.

5. La domanda di contributo è corredata della seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa dell'intervento;
- b) preventivo di spesa dell'intervento;
- c) eventuale dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel Registro nazionale sugli aiuti di stato (RNA) per la concessione di aiuti in "de minimis";
- d) statuto della società o dell'associazione qualora non disponibile presso l'Amministrazione regionale;
- e) attestazione su modello F23 o F24 del pagamento dell'imposta di bollo, se dovuta;
- f) l'eventuale delega alla presentazione della domanda, redatta sulla base del modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione;
- g) titolo giuridico comprovante la proprietà o la disponibilità degli ambienti dedicati alle attività statutarie, ivi incluso il consenso del proprietario ad effettuare gli interventi. Qualora il titolo giuridico risulti in scadenza il 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda, l'erogazione del contributo o l'erogazione in via anticipata di cui all'articolo 9, comma 7, è subordinata alla presentazione del suddetto titolo giuridico in corso di validità. Qualora il contributo ricada nel regime degli aiuti di Stato, la durata del titolo giuridico idoneo deve coprire il periodo dell'investimento;
- h) attestato di prestazione energetica (APE) dello stato di fatto, con riferimento alla conformazione dell'edificio nello stato di fatto precedente alla realizzazione degli interventi oggetto della domanda.

Art. 8

(Istruttoria delle domande di contributo)

¹ Comma sostituito da art. 1, c. 1, DPR. 19/1/2026, n. 02/Pres. (B.U.R. 4/2/2026, n. 5).

1. Le domande di contributo sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione accertato ai sensi dell'articolo 7, comma 4.

2. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo.

3. È inammissibile la domanda di contributo:

- a) presentata al di fuori dei termini indicati dal comma 1 dell'articolo 7;
- b) priva di sottoscrizione o non sottoscritta con le modalità di cui all'articolo 7;
- c) presentata con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 7.

4. Nel caso di carenze documentali, sono richiesti, in un'unica volta, gli eventuali ulteriori documenti e chiarimenti strettamente indispensabili. Decorso inutilmente il termine assegnato per le integrazioni, la domanda è improcedibile.

5. Con provvedimento in forma semplificata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), il responsabile del procedimento comunica al richiedente l'inammissibilità o l'improcedibilità della domanda di contributo nei casi di cui ai commi 3 e 4 e la rigetta.

Art. 9

(Concessione del contributo)

1. Il contributo è concesso con il procedimento valutativo a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nei limiti delle risorse disponibili sul pertinente capitolo di spesa del bilancio regionale.

2. Il responsabile del procedimento adotta il provvedimento di concessione del contributo entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.

3. Con il provvedimento di concessione del contributo, ai sensi degli articoli 62 e 64 bis della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), è fissato il termine per l'inizio e per l'ultimazione dell'intervento finanziato, e quest'ultimo non può essere superiore a trentasei mesi dalla data dello stesso provvedimento; con il medesimo provvedimento è fissato il termine per la presentazione della documentazione di rendicontazione della spesa che non può essere superiore a 6 mesi decorrenti dal termine assegnato per la conclusione dell'intervento. I termini di inizio e di ultimazione dei lavori indicati nel decreto di concessione possono essere prorogati, per un massimo di dodici mesi, su istanza motivata del beneficiario presentata alla struttura regionale competente in materia di energia prima della scadenza.

4. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultima domanda ammessa a contributo è disposta la concessione parziale del contributo, nei limiti

dell'importo disponibile, a favore della società o dell'associazione richiedente, a condizione che questa presenti, entro il termine assegnato, a pena di decadenza, dal responsabile del procedimento, una dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta e di assunzione della spesa eccedente, sottoscritta dal legale rappresentante della società o dell'associazione.

5. Nel caso di assegnazione di ulteriori risorse sul pertinente stanziamento del bilancio di previsione, il responsabile del procedimento entro i successivi sessanta giorni:

- a) integra, entro il limite della spesa ammissibile, il contributo concesso nella misura ridotta prevista dal comma 5, previa comunicazione al beneficiario e sua accettazione;
- b) provvede alla concessione e all'erogazione del contributo in relazione alle domande ammesse e non finanziate per carenza di fondi, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse sulla base dell'elenco delle domande ammesse e non finanziate pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

6. Ai sensi dell'articolo 60, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), il contributo è erogato per una quota pari al 50 per cento dell'ammontare spettante, previa presentazione di un'istanza corredata della dichiarazione attestante, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della repubblica 445/2000, l'avvenuto inizio dei lavori. L'erogazione del contributo, qualora concessa ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, è disposta previa verifica che il soggetto richiedente non sia destinatario di un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno.

Art. 10

(Rendicontazione della spesa ed erogazione del contributo)

1. Entro il termine di sei mesi dalla data fissata per l'ultimazione dei lavori, salvo eventuali proroghe per un massimo di sei mesi, la società o l'associazione beneficiaria presenta alla struttura regionale competente in materia di energia, tramite il sistema IOL, la documentazione giustificativa delle spese sostenute, ai sensi dell'articolo 41 e, per le società e le associazioni, dell'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000, nonché l'APE di fine lavori con riferimento alla conformazione dell'edificio nello stato previsto a seguito degli interventi.

2. La documentazione giustificativa della spesa è costituita:

- a) dalle fatture o da documenti equivalenti, intestati al beneficiario e riportanti l'indicazione che la spesa è stata finanziata da un contributo regionale, mediante la dicitura: "Spesa sostenuta ai sensi del regolamento di cui all'articolo 4, comma 10, della legge regionale 13/2022" e dall'indicazione del codice CUP;
- b) da documenti attestanti l'avvenuto pagamento, mediante bonifico bancario o postale, o con altri strumenti di pagamento idonei a consentirne la tracciabilità;

- c) per le spese tecniche, dal modello F24 unito a una dichiarazione del legale rappresentante attestante il versamento delle ritenute fiscali, con il modello medesimo.

3. Ai fini del rispetto del termine di cui al comma 1, la data e l'ora di presentazione della rendicontazione della spesa sono determinate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 4.

4. Con la rendicontazione è resa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante della società o dell'associazione beneficiaria, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante la permanenza dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1;

5. Qualora la rendicontazione della spesa sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione alla società o all'associazione interessata assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Decorso inutilmente tale termine, il provvedimento di concessione del contributo è revocato e ne è data comunicazione alla società o all'associazione interessata.

6. Il responsabile del procedimento, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 2, emette il provvedimento di approvazione della rendicontazione della spesa e di erogazione del contributo e ne dà comunicazione alla società o all'associazione interessata. L'erogazione del contributo, qualora concessa ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, è disposta previa verifica che il soggetto richiedente non sia destinatario di un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno.

Art. 11 (Vincolo di destinazione)

1. Ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 7/2000, i beneficiari del contributo sono tenuti a mantenere la destinazione degli ambienti dedicati alle attività statutarie oggetto dell'intervento finanziato, per la durata di cinque anni dalla data di conclusione dell'intervento stesso.

Art. 12 (Controlli)

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, la struttura regionale competente in materia di energia può disporre, in qualsiasi momento, ispezioni e controlli.

Art. 13

(Revoca o rideterminazione del provvedimento di concessione)

1. Il provvedimento di concessione del contributo è revocato nei seguenti casi:
- a) in caso di rinuncia da parte del beneficiario;
 - b) in caso di mancato rispetto dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori relativi all'intervento oggetto del contributo;
 - c) qualora la documentazione relativa alla rendicontazione della spesa non sia stata presentata o sia stata presentata oltre il termine fissato ai sensi dell'articolo 10, comma 1;
 - d) qualora in sede di istruttoria della rendicontazione della spesa sia stata accertata la modifica sostanziale dell'intervento oggetto del provvedimento di concessione del contributo;
 - e) qualora, in sede di istruttoria della rendicontazione della spesa, risulti che tutti gli atti comprovanti le spese sostenute sono di data anteriore a quella di presentazione della domanda di concessione del contributo;
 - f) in caso di non veridicità delle dichiarazioni sostitutive, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge;
 - g) nel caso in cui, per cause imputabili al beneficiario, non sia possibile effettuare i controlli di cui all'articolo 44 della legge regionale 7/2000;
 - h) nel caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1;
 - i) nel caso di inosservanza del vincolo di destinazione di cui all'articolo 11.

2. Il responsabile del procedimento provvede alla rideterminazione del contributo spettante in base all'ammontare della spesa definitivamente ammissibile, qualora in sede istruttoria della rendicontazione della spesa:

- a) l'ammontare della spesa definitivamente ammissibile a contributo risulti inferiore al contributo concesso;
- b) alcuni atti comprovanti le spese sostenute risultino di data anteriore a quella di presentazione della domanda di concessione del contributo.

3. Il responsabile del procedimento comunica alla società o all'associazione beneficiaria l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione del contributo.

4. La revoca, anche parziale, del provvedimento di concessione del contributo comporta la restituzione del contributo indebitamente erogato in attuazione dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Art. 14

(Disposizioni transitorie)

1. Per l'anno 2025 le domande sono presentate dalle ore 9.00 dell'1 settembre fino alle ore 16.00 del 15 settembre.

Art. 15
(*Entrata in vigore*)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.